



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 639

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 25 giugno 2012

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Lunedì 25 giugno 2012

Plenaria**405^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'interno Ferrara.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3365) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI, relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo, il quale detta disposizioni volte ad assicurare immediata risposta a due diverse situazioni emergenziali: da una parte, l'ordine e la sicurezza pubblica; dall'altra, il terremoto che ha colpito la Regione Emilia-Romagna. Si sofferma dapprima sulle disposizioni di cui al Capo I in materia di sicurezza.

L'abrogazione del catalogo nazionale delle armi ha prodotto un vuoto normativo e un conseguente pericolo di incontrollata immissione sul mercato di nuove armi, per ovviare al quale viene reintrodotta un meccanismo di accertamento della qualità di arma comune da sparo, che soddisfi sia le esigenze di pubblica sicurezza sia le aspettative degli operatori.

Alle stesse finalità di prevenzione e sicurezza pubblica si connettono le successive disposizioni in materia di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, estende anche ai contratti di locazione ad uso abitativo, stipulati nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni (esclusi dalla disciplina della cedolare secca sugli affitti), la semplificazione derivante dall'assorbimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. Il comma 2 pone a carico dell'Agenzia delle entrate, competente per la registrazione dei contratti di affitto e di vendita degli immobili, l'obbligo della comunicazione dei dati di interesse per l'attività di polizia, sulla base di specifiche intese con il Ministero dell'interno.

Passa quindi ad illustrare le norme del Capo II, volte ad assicurare la piena funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture operative dell'Amministrazione dell'interno, nonché del Servizio civile nazionale.

In via straordinaria, si dispone la semplificazione dei concorsi per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del CNVVF e la riduzione della durata dei corsi di formazione conseguenti ai concorsi medesimi allo scopo di rispondere alla grave carenza di questo tipo di personale, causato dell'esodo massiccio di tali figure professionali e in concomitanza con le criticità emerse in occasione delle recenti calamità naturali che hanno colpito il Paese.

Alla stessa logica emergenziale si ispira anche l'articolo 4 sul personale volontario del CNVVF.

L'emergenza di protezione civile che sta interessando le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ha confermato che le dotazioni organiche del personale permanente appartenente ai ruoli operativi del CNVVF sono insufficienti a gestire l'ordinaria attività di soccorso senza il contributo significativo del personale volontario, che viene richiamato in servizio secondo un programma annuale di richiami temporanei.

In relazione a ciò, si mantiene il numero dei richiami temporanei della componente volontaria a un livello sufficiente a far fronte alle indifferibili esigenze connesse all'operatività del Corpo nazionale, dopo il consistente taglio previsto di spesa per le retribuzioni del personale volontario, previsto dall'articolo 4, comma 10, della legge n. 183 del 2011.

Il successivo articolo 5 reca disposizioni per assicurare la funzionalità degli sportelli unici per l'immigrazione: viene prorogata per ulteriori sei mesi la durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle questure.

Il medesimo articolo contiene poi ulteriori disposizioni relative al finanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile nazionale al fine di assicurarne la continuità.

L'articolo 6, infine, prevede la trasformazione della Fondazione Gerolamo Gaslini, con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, con la conseguenza che vengono a cessare le funzioni di alta vigilanza del Ministro dell'interno nei confronti della medesima fondazione.

Conclude, proponendo alla Commissione che siano riconosciuti sussistenti i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.

Il senatore BIANCO (*PD*), rinviando all'esame in sede referente le considerazioni sul merito del decreto-legge circa la non esaustività dell'intervento legislativo in materia di funzioni e competenze del CNVVF, preannuncia un voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), a nome del Gruppo del Popolo della Libertà, si esprime favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.

Il senatore PARDI (*IdV*), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, esprime riserve, con riguardo ad alcune specifiche disposizioni del decreto-legge, in particolare quella afferente alla Fondazione Gaslini. Sempre con riguardo al provvedimento in esame, perplessità desta, a suo avviso, l'articolo 4, concernente la componente volontaria del CNVVF.

Il senatore DIVINA (*LNP*), annunciando il voto contrario del suo Gruppo, dubita della sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

Intervengono quindi, preannunciando il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, i senatori D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e VALDITARA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(3372) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 13^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI, relatore, illustra il provvedimento in titolo, osservando come le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza del decreto-legge in conversione siano da ricondurre ai recenti interventi del legislatore e del giudice delle leggi, a seguito dell'abrogazione o della dichiaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni inserite nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e nel decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2011, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte

alle attività di protezione civile. Passando al merito, si sofferma dapprima sull'articolo 1, il quale prevede che il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata, presente nel territorio nazionale, sia esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno, ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile. L'articolo 1, poi, distinguendo le calamità naturali che per la loro intensità ed estensione devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare per limitati e predefiniti periodi di tempo, mira a rendere coerenti tra loro le definizioni dei diversi tipi di eventi. La disposizione, poi, oltre a prevedere la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza anche nella «imminenza» degli eventi medesimi, dispone una importante innovazione al sistema di protezione civile, ponendo alla durata dello stato di emergenza un termine di regola non superiore a sessanta giorni. Tale termine è prorogabile o rinnovabile, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri, per una sola volta, di regola per ulteriori quaranta giorni.

Un'ulteriore e significativa innovazione alla disciplina vigente è rappresentata dall'attribuzione al Capo del Dipartimento della protezione civile del potere di ordinanza. La disposizione, nel mantenere la responsabilità politica in capo al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro dell'interno ove a ciò delegato, individua nella figura del Capo del Dipartimento il centro di responsabilità per l'adozione delle misure straordinarie, successivamente alla determinazione assunta dal Consiglio dei ministri con la dichiarazione dello stato di emergenza.

Viene poi regolata la fase di subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria, che può essere autorizzata a derogare, per la durata massima di sei mesi successivi, alla disciplina in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi: tale possibilità di deroga è stata richiesta espressamente in sede di Conferenza unificata per le regioni subentranti.

Con le novelle ai commi *5-quater* e *5-quinquies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, si intendono superare le censure espresse nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012. La disposizione che ora s'intende introdurre si limita a prevedere per la regione la facoltà di elevare la quota di partecipazione regionale alle accise sui carburanti fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Il decreto contiene poi disposizioni in tema di compiti attribuiti al prefetto al verificarsi di uno degli eventi calamitosi, chiarendosi che spetta al prefetto il compito di coordinare i servizi di emergenza a livello provinciale con gli interventi di competenza della regione; si rafforzano i compiti e i poteri spettanti al sindaco quale autorità comunale di protezione civile.

In tema di interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, si dispone il trasferimento della flotta aerea antincendio al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Viene quindi disposto in tema di efficacia dei provvedimenti attuativi delle ordinanze soggette al controllo preventivo della magistratura contabile: qualora la Corte dei conti non si esprima nel termine di sette giorni, i provvedimenti si considerano efficaci. La norma si rende necessaria al fine di evitare qualsiasi incertezza da parte dei soggetti competenti nel dare attuazione ai provvedimenti di carattere emergenziale.

Si abroga, quindi, il comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26: con tale disposizione, si era stabilito che, in relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti nel territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze per l'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza, fossero definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spettano il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale e il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

L'articolo 2, soppresso dalla Camera dei deputati, consente l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati.

L'articolo 3, recante disposizioni transitorie e finali, dispone che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente provvedimento possono essere prorogate o rinnovate una sola volta e per la durata massima di trenta giorni.

Conclude, proponendo alla Commissione che siano riconosciuti sussistenti i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, in considerazione della situazione di persistente emergenza che caratterizza i territori colpiti dai recenti eventi sismici.

Preannunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori BOSSETTO (*PdL*), D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e VALDITARA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

Il senatore PARDI (*IdV*), pur ritenendo che sulle problematiche oggetto del decreto-legge in conversione sarebbe stato, per ragioni di sistematicità e di completezza dell'intervento legislativo, preferibile il ricorso ad una legge ordinaria, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo*, limitatamente all'articolo 2 e ai relativi emendamenti, nonché ad altri emendamenti rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 21 giugno 2012

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il presidente VIZZINI, nel ricordare che alle ore 13 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti riferiti all'articolo 2 e a quelli, connessi, che premettono articoli all'articolo 1 e riferiti all'articolo 3, avverte che nella seduta odierna se ne procederà alla illustrazione. Ricorda, inoltre, che è stato fissato per oggi alle ore 20 il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti agli altri emendamenti, che riguardano l'elezione popolare e diretta del Presidente della Repubblica e altre disposizioni connesse in materia di forma di governo e di garanzie costituzionali.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) chiede se i subemendamenti possano riguardare anche disposizioni non oggetto del rinvio presidenziale, nella parte in cui si evidenzino possibili connessioni. Al riguardo, segnala l'emendamento 10.500, il quale, fra l'altro, reca la soppressione dell'articolo 11 del disegno di legge, che però non è stata rinviata in Commissione.

Il presidente VIZZINI ricorda di aver prospettato, in un suo intervento in Assemblea, la questione dei possibili effetti del solo rinvio in Commissione dell'articolo 2 e di limitate proposte emendative, in ragione del carattere organico e sistematico delle norme del disegno di legge in esame. In merito alla richiesta formulata, precisa che l'oggetto dell'esame in Commissione è limitato esclusivamente alle disposizioni e agli emendamenti rinviati.

Il senatore BRICOLO (*LNP*) chiede quale siano gli effetti dell'eventuale approvazione, in Commissione, di subemendamenti o di emendamenti.

Il presidente VIZZINI precisa che gli emendamenti e i relativi subemendamenti, ove approvati, saranno esaminati dall'Assemblea come proposte della Commissione.

Avverte, quindi, che si passerà alla illustrazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 2.550 (testo 2).

Il senatore PASTORE (*PdL*), nell'illustrare i subemendamenti a sua firma, osserva che l'emendamento 2.550 (testo 2) non appare coerente con alcuni istituti contenuti nel testo definito dalla Commissione, con particolare riferimento al modello di bicameralismo ivi previsto. Ricorda infatti che ambedue le Camere conservano il rapporto fiduciario, differenziandosi con esclusivo riguardo all'esercizio della funzione legislativa. Ricorda poi come il testo avesse previsto un maggiore coordinamento e coinvolgimento delle autonomie territoriali entro il procedimento legislativo, attraverso l'istituzione di una apposita Commissione per le questioni regionali a composizione mista.

Si sofferma sul subemendamento 2.550 (testo 2)/8, con il quale si attribuisce valore consultivo al voto espresso dai rappresentanti delle Regioni sulle materie di legislazione concorrente o di interesse degli enti territoriali. Dà conto poi del subemendamento 2.550 (testo 2)/5, con il quale si limitano le competenze dei rappresentanti regionali alle sole materia di cui agli articoli 117, terzo comma e 119 della Costituzione, ritenendosi eccessivamente generico il richiamo alle materie di «interesse degli enti territoriali».

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritira, in primo luogo, la proposta 2. 550 (testo 2)/2.

Passa, quindi, ad illustrare i subemendamenti 2.550 (testo 2)/6 e 2.550 (testo 2)/7, con i quali si interviene sulla questione, segnalata anche dal senatore Pastore, circa le funzioni dei rappresentanti regionali.

Attribuisce particolare rilievo al subemendamento 2.550 (testo 2)/1, con il quale si limitano le prerogative riconosciute ai rappresentanti regionali del nuovo Senato federale.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) condivide le perplessità palesate dai colleghi intervenuti, con particolare riguardo alla questione delle competenze e delle prerogative dei rappresentanti regionali.

Il senatore DIVINA (*LNP*) ritiene che taluni dei rilievi formulati non siano privi di fondamento. Quanto alle considerazioni svolte dal senatore Pastore, osserva che alcuni dei rilievi avanzati dovrebbero più propriamente essere riferiti all'articolo 7 del testo definito dalla Commissione, riguardante il procedimento legislativo.

Per quanto concerne la asserita genericità del rinvio alle materie di «interesse degli enti territoriali», ritiene possibile convergere sulla proposta contenuta nel subemendamento 2.550 (testo 2)/7.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) interviene criticamente sull'emendamento 2.550 (testo 2), pur condividendo l'obiettivo di un rafforzamento del ruolo delle autonomie territoriali.

Chiede, quindi, se l'esame in Commissione è limitato al solo emendamento 2.550 (testo 2) e ai relativi subemendamenti ovvero se esso non

debba più opportunamente riguardare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, coerentemente con l'oggetto del rinvio presidenziale.

Il presidente VIZZINI osserva che l'esame riguarderà esclusivamente le proposte emendative sulle quali la Commissione non ha avuto possibilità di esprimersi durante l'esame in sede referente.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), pur prendendo atto della decisione, esprime le proprie riserve, ribadendo il suo avviso circa la necessità di esaminare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si associa il senatore PARDI (*IdV*).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente VIZZINI propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani, di cui peraltro ritiene opportuno anticipare l'orario di inizio alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VIZZINI avverte che la seduta già convocata per domani, martedì 26 giugno, alle ore 10, è anticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 18.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE**

**N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590,
1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252-A**

Art. 2.

2.550 testo 2/2

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «garantisce la rappresentanti territoriale» con le seguenti: «garantisce la rappresentanza territoriale».

2.550 testo 2/3

PASTORE

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», al quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola: «previste» con le seguenti: «e gli effetti previsti».

2.550 testo 2/4

PASTORE

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», al quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali» con le seguenti: «sui disegni di legge il cui esame ha inizio al Senato secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 72».

2.550 testo 2/5

PASTORE

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», al quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali» con le seguenti: «sui disegni di legge che trattano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119».

2.550 testo 2/6

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», al quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di interesse degli enti territoriali».

2.550 testo 2/7

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», al quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «ovvero di interesse degli enti territoriali» con le seguenti: «ovvero attribuite alla competenza degli enti territoriali».

2.550 testo 2/8

PASTORE

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale voto ha valore consultivo per l'approvazione dei disegni di legge sui quali il Governo ha posto la questione di fiducia ovvero ha richiesto l'applicazione della procedura prioritaria.».

2.550 testo 2/9

PASTORE

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», al quinto comma, sostituire le parole: «se richiesti l'obbligo» con le seguenti: «possono essere richiesti».

2.550 (testo 2)

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Senato Federale della Repubblica). – L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art 57. – Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Partecipano ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità previste dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali due rappresentanti per ogni Regione, eletti tra i propri componenti con voto limitato, all'inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante.

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire alle sedute del Senato. Il regolamento del Senato disciplina le modalità della loro partecipazione"».
